# Circolare F.L. 1/2010

#### AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Biella, Bologna, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì Cesena, Frosinone, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Modena, Napoli, Novara, Parma, Perugia, Pesaro Urbino, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Terni, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Vibo Valentia, Viterbo

OGGETTO: Spese per l'attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali del 28 e 29 marzo 2010.

## 1. - Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni regionali singole tutte le spese per l'organizzazione ed attuazione delle elezioni sono a carico delle regioni. Dette spese sono state disciplinate mediante apposite intese intercorse tra codeste Regioni ed i Prefetti delle Regioni medesime.

In caso di elezioni regionali abbinate alle elezioni provinciali e/o comunali, le spese relative ad adempimenti comuni vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle consultazioni (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Inoltre, in presenza di detti abbinamenti, per le sole amministrazioni provinciali e comunali continua a sussistere l'intervento statale per le spese di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché per quelle di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Pertanto le stesse saranno ripartite in ragione di metà o di due terzi tra lo Stato e le Regioni in funzione dei vari abbinamenti.

## 2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.

A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle regioni, delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario, di cui all'articolo 15 del decreto legge 18/01/1993, n. 8, decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. In caso di secondo turno do votazione (solo per le consultazioni provinciali e comunali) il termine ultimo per l'effettuazione del

lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo all'11 aprile 2010, data del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti comunali rese nel periodo antecedente la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali saranno addebitate alle Regioni in quanto trattasi di adempimenti connessi alla sottoscrizione delle liste dei canditati alle elezioni dei Consigli regionali

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione, si ritiene opportuno far presente che gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Al riguardo, in esito alla prosecuzione dell'intervento statale di cui al precedente paragrafo 1, per le sole Amministrazioni provinciali e comunali interessate dall'abbinamento con le elezioni regionali l'onere derivante dalla predetta legge 62/2002 (€ 30,00 Presidenti e € 24,00 Scrutatori e segretari per i seggi ordinari; € 18,00 Presidenti e € 12,00 Scrutatori per i seggi speciali) sarà ripartito in ragione di metà o di due terzi tra Stato e Regioni in relazione agli abbinamenti, come successivamente indicato.

### a) ELEZIONI REGIONALI SINGOLE

- Seggi Ordinari

- Presidenti: € 150.00

- Scrutatori e Segretari: € 120,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di  $\leq$  37,00 e  $\leq$  25,00. Si precisa chi questi ultimi, non sono stati rivalutati dalla cennata legge 62/2002.

- Seggi Speciali

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori: € 61,00

## b) ELEZIONI REGIONALI ABBINATE ALLE ELEZIONI PROVINCIALI O COMUNALI

- Seggi Ordinari
- Presidenti: € 187,00 dicui € 15,00 a carico Stato (pari a metà di € 30,00) € 93,50 a carico Regione ed € 78,50 a carico Provincia o Comune
- Scrutatori e Segretari: € 145,00 di cui €12,00 a carico Stato(pari a metà di € 24,00); € 7250 a carico Regione ed € 60,50 a carico Provincia o Comune)
- Seggi Speciali
- Presidenti: € 90,00 dicui € 9,00 a carico Stato (pari a metà di € 18,00;) € 45,00 a carico Regione ed € 36,00 a carico Provincia o Comune)
- Scrutatori: € 61,00 dicui € 6,00 a carico Stato (pari a metà di € 12,00) € 30,50 a carico Regione ed € 24,5 a carico Provincia o Comune)

#### c) ELEZIONI REGIONALI ABBINATE ALLE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

- Seggi Ordinari
- Presidenti: € 224,00 dicui € 20,00 a carico Stato (pari a 2/3 di € 30,00), € 74,66 a carico Regione ed € 64,67 a carico Provincia ed e 64,67 a carico Comune
- Scrutatori e Segretari: € 170,00 di cui €16,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di € 24,00);€ 56,66 a carico Regione; € 48,67 a carico Provinciaed € 48,67 a carico Comune
- Seggi Speciali
- Presidenti: € 90,00 dicui € 12,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di €18,00); € 30,00 a carico Regione; € 24,00 a carico Provinciaed € 24,00 a carico Comune
- Scrutatori: € 61,00 dicui € 8,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di € 2,00); € 20,34 a carico Regione; € 16,33 a carico Provinciaed € 16,33 a carico Comune

#### d)ELEZIONI REGIONALI ABBINATE ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

- Seggi Ordinari
- Presidenti: € 224,00 dicui € 20,00 a carico Stato (pari a 2/3 di € 30,00), € 74,66 a carico Regione ed € 129,34 a carico Comune
- Scrutatori e Segretari: € 170,00 di cui €16,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di € 24,00);€ 56,66 ed € 97,34 a carico Comune
- Seggi Speciali
- Presidenti: € 90,00 dicui € 12,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di €18,00); € 30,00 a carico Regione ed € 48,00 a carico Comune
- Scrutatori: € 61,00 dicui € 8,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di € 2,00); € 20,34 ed € 32,66 a carico Comune

## 2.2 - Disciplina dei riparti

Nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali variamente combinate con le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il riparto delle spese per gli adempimenti comuni, dovrà essere reso esecutivo dal Prefetto del capoluogo di Regione, sulla base della rendicontazione resa dai comuni stessi (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Ai fini della presentazione dei rendiconti dei comuni, si rappresenta quanto segue:

## 1) Elezioni Regionali singole

I rendiconti delle spese dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla rispettiva Amministrazione regionale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni (art. 21 legge 108/68).

2) Abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2a) I rendiconti delle spese derivanti dalla cennata legge 62/2002 (adeguamento degli onorari ai componenti i seggi limitatamente alla differenza tra i nuovi e i vecchi importi nelle misure indicate al precedente paragrafo 2.1; quota parte dei rimborsi spese ai Presidenti di seggio in esito al prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine) da ripartirsi in funzione di metà o di due terzi in relazione ai vari abbinamenti, dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione alla Prefettura competente per territorio.

2b) I rendiconti delle spese derivanti da adempimenti comuni, dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alle consultazioni e trasmessi, a cura dei comuni, al Prefetto del capoluogo di Regione, per l'apposizione del necessario visto di esecutività.

## 3. - Spese delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

### 3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni

Al riguardo, la Società Poste Italiane, su richiesta di questo Ministero, provvederà ad impartire alle dipendenti filiali le istruzioni per consentire ai comuni le facilitazioni di pagamento delle tasse postali occorrenti per le spedizioni necessarie all'espletamento delle consultazioni.

Al pagamento delle spese provvederanno direttamente le Regioni cui le locali filiali di Poste Italiane invieranno la relativa documentazione.

Ai fini del riparto delle spese postali inerenti l'intervento statale di cui al precedente paragrafo 1 (per i comuni nei quali si sono svolte le elezioni regionali abbinate a quelle amministrative), le Regioni dovranno comunicare a codeste Sedi l'ammontare della spesa a carico dello Stato che dovrà essere calcolata, per i soli comuni interessati dai cennati abbinamenti, in ragione di metà o di due terzi del totale risultante dalla documentazione inviata dalle predette filiali di Poste italiane con esclusione delle spese telegrafiche le quali, in occasione di consultazioni regionali ed amministrative, esulano dal rimborso a carico dell'Erario.

Gli importi così determinati saranno posti a carico dei fondi che saranno accreditati, previa segnalazione di codeste Prefetture, sul capitolo 1310 PG 3- del corrente esercizio finanziario.

Con l'occasione, si pregano i Prefetti di Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Catanzaro di voler trasmettere, per opportuna conoscenza, alle rispettive Amministrazioni Regionali, copia della presente circolare.

Infine, si raccomanda di consultare il sito Intranet di questa Direzione centrale (link: <a href="http://intradait.interno.it/index.php?module=News&catid=&topic=25">http://intradait.interno.it/index.php?module=News&catid=&topic=25</a>) per la conoscenza tempestiva di tutte le ulteriori comunicazioni

Roma lì, 9 febbraio 2010

IL DIRETTORE CENTRALE (Verde)